

Schema di decreto-legge recante “*misure di intervento urgente per fronteggiare l'emergenza a seguito delle avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel territorio della regione Emilia-Romagna [delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena,..] a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico.*”

Sommario

CAPO I.....	4
(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel territorio della regione Emilia-Romagna)	4
ART. 1	4
<i>(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)</i>	4
PROPOSTA MEF.....	4
ART. 2	6
<i>(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti contributivi, nonché sospensione dei termini amministrativi)</i>	6
<i>PROPOSTA LAVORO (da verificare coordinamento con ART. 1 proposto dal MEF)</i>	6
ART. 3	7
<i>(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)</i>	7
IN ATTESA NUOVA FORMULAZIONE DA GIUSTIZIA	7
ART. 4.....	9
<i>(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)</i>	9
PROPOSTA MEF.....	9
ART. 5.....	9
<i>(Misure urgenti in materia di pubblica amministrazione)</i>	9
PROPOSTA P.A.	9
ART. 6.....	10
<i>(Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza)</i>	10
ISTRUZIONE	10
ART. 7.....	11
<i>(Cassa Integrazione salariale per gli operai agricoli in deroga)</i>	11
PROPOSTA LAVORO.....	11
ART. 8.....	12
<i>(Sostegno al reddito dei lavoratori)</i>	12
PROPOSTA LAVORO.....	12
ART. 9.....	13
<i>(Misure urgenti agricoltura)</i>	13
.....	13
ART. 10.....	13
<i>(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)</i>	13

PROTEZIONE CIVILE	13
CAPO II	13
<i>(Misure urgenti nel settore energetico)</i>	13
ART. 11	13
<i>(Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)</i>	13
AMBIENTE	13
CAPO III	15
<i>(Disposizioni finali)</i>	15
ART. 12	15
<i>(Disposizioni finanziarie)</i>	15
ART. 13	15
<i>(Entrata in vigore)</i>	15

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna [o in alternativa: province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena...] a partire dal giorno 1° maggio 2023;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerata, infine, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure nel settore energetico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministro della giustizia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione e del merito;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel territorio della regione Emilia-Romagna)

ART. 1

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

PROPOSTA MEF

1. Nei confronti dei soggetti che alla data **del ...**, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni indicati **nell'allegato al presente decreto** sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso **dal...al.....**

Per il medesimo periodo sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data **del ... al.....**. Sono sospesi, altresì, per il periodo **dal ... al ...**, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell'allegato al presente decreto, anche

per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli obblighi di cui al presente comma.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro **il.....**. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro **il.....**

6. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai **versamenti e agli adempimenti** previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo compreso **dal.....al.....**. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di **...** mesi i termini e le scadenze previsti dai commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2002, n. 197.

COORDINAMENTO CON ART. 2 - OCCORRE VERIFICA DEL MINISTERO DEL LAVORO SUL TESTO MEF (CON RIFERIMENTO ALLA SOSPENSIONE ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI)

ART. 2

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti contributivi, nonché sospensione dei termini amministrativi)

PROPOSTA LAVORO (da verificare coordinamento con ART. 1 proposto dal MEF)

1. Nei confronti dei soggetti che alla data del ... hanno la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di ... della Regione Emilia-Romagna di cui all'allegato elenco, interessati dagli eventi alluvionali di eccezionale intensità, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza dal ... al ..., inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
3. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il ..., ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione di cui al medesimo comma 1.
4. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, per il periodo dal ... al ..., altresì, i termini relativi agli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli obblighi di cui al presente comma.

ART. 3***(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)*****IN ATTESA NUOVA FORMULAZIONE DA GIUSTIZIA**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto al _____ le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti innanzi al tribunale di _____ e presso l'ufficio del giudice di pace di _____, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2023.
2. Dal 16 maggio al _____ è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 16 maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei comuni di _____ sono rinviate, su istanza di parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 30 giugno 2023. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 16 maggio 2023.
4. Per i soggetti che alla data del 16 maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di _____ il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 16 maggio 2023 fino al 30 giugno 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 16 maggio 2023 fino al 30 giugno 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 16 maggio 2023 al 30 giugno 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:

- a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del Codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
- b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
- c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma dei commi 1 e 3 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 giugno 2023; in quelli i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 3 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 30 giugno 2023.

9. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 30 giugno 2023 il personale appartenente all'Amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei Comuni di _____ che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, da concordarsi con il dirigente dell'Ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

ART. 4

(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

PROPOSTA MEF

1. Dal.... al.... sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui almeno una delle parti alla data del.... era residente o aveva sede nei comuni inclusi nell'allegato al presente decreto. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al..... Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il... e il... sono rinviate su istanza di parte a data successiva.
3. Per il periodo di cui al comma 1 e per i medesimi soggetti ivi indicati, sono altresì sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali. **OCCORRE VERIFICARE ESIGENZA SOSPENSIONE ANCHE PER GIUSTIZIA CONTABILE E MILITARE**

ART. 5

(Misure urgenti in materia di pubblica amministrazione)

PROPOSTA P.A.

1. Tutti i termini, siano essi previsti in favore delle amministrazioni o dei cittadini, ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi comunque denominati, pendenti alla data del 16 maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali per i cittadini residenti o domiciliati nei comuni di cui all'allegato... restano sospesi per

il periodo compreso tra la medesima data e quella del **VERIFICARE FORMULAZIONE CHE SEMBREREBBE MOLTO AMPIA**

2. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. **VERIFICARE FORMULAZIONE CHE SEMBREREBBE MOLTO AMPIA**

3. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei comuni di cui all'allegato..., le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data del..... possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero.

4. Fino al.....le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esonerano dal servizio il personale dipendente che, a seguito degli eventi alluvionali del 16 maggio 2023, sia impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa, anche ricorrendo alla modalità del lavoro agile. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. **IN CORSO VERIFICHE**

ART. 6

(Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza)

ISTRUZIONE

1. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato "Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica" con lo stanziamento di XXX milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche interessate dall'emergenza.

2. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 degli studenti della Regione, nonché in relazione alla valutazione degli alunni

e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. **LA MISURA E' RIFERITA ALL'INTERA REGIONE E NON SOLO ALL'AREA INTERESSATA DALL'ALLUVIONE**

3. Ai relativi oneri per l'anno 2023 si provvede mediante...

ART. 7

(Cassa Integrazione salariale per gli operai agricoli in deroga)

PROPOSTA LAVORO

1. I datori di lavoro del settore agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato ..., nonché i datori di lavoro agricoli che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori agricoli anche a tempo determinato residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), per gli eventi alluvionali di cui al presente decreto.

2. Il trattamento è concesso in deroga ai requisiti di accesso riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ed è riconosciuto anche agli operai agricoli a tempo determinato purché iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nel 2023 per almeno un giorno e abbiano svolto almeno 51 giornate di lavoro effettivo nel corso del 2022.

3. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di sessanta giorni, dal **__ maggio 2023 al 31 agosto 2023 (verificare)** e comunque con termine del **periodo entro il 30 settembre 2023 (verificare)**, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa.

4. Il trattamento di cui al presente articolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

5. I trattamenti di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati dall'INPS, che istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non potrà emettere altri provvedimenti concessori. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a...** si provvede **a valere ...** **IN CORSO VERIFICHE**

ART. 8**(Sostegno al reddito dei lavoratori)****PROPOSTA LAVORO**

1. È concessa, nel limite di ... milioni di euro, per l'anno 2023, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal ... e comunque non oltre il ... , per un periodo di 60 giorni in favore dei lavoratori subordinati del settore privato (*escluso quello agricolo*) impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento alluvionale, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'allegato ..., che non hanno ancora maturato i requisiti per accedere alle vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato ..., è riconosciuta, per l'anno 2023, nel limite di ... milioni di euro per il medesimo anno, una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 3.000/5.000.
3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute ed erogate dall'INPS nei limiti delle risorse pari ... milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione delle indennità previste dal presente articolo. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, nonché di assegno di integrazione salariale, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. I periodi di trattamento di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente comma, valutato in ... milioni di euro per l'anno 2023 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (**VERIFICARE, anche in relazione alla concreta platea**). Agli oneri valutati di cui al presente comma si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal ... al con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1. All'onere di cui al presente comma, pari a milioni di euro si provvede a valere su.... **IN CORSO VERIFICHE**

ART. 9

(Misure urgenti agricoltura)

...

ART. 10

(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)

PROTEZIONE CIVILE

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 25, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio della Regione Emilia-Romagna interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del medesimo decreto legislativo, è incrementato nella misura di 150.000.000 euro nell'anno 2023. Il medesimo Fondo è, altresì, ulteriormente incrementato nella misura di 50.000.000 euro nell'anno 2023 allo scopo di fronteggiare le conseguenze delle ricorrenti emergenze di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo.

2. Agli oneri derivanti da commi 1, pari a 200.000.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante...

CAPO II

(Misure urgenti nel settore energetico)

ART. 11

(Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

AMBIENTE

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati possono proporre nuove istanze ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai Commissari straordinari di Governo già nominati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto.

3. All'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Per la realizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione,»;

b) al comma 5, le parole: «interessati alla realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «interessati, anche a seguito di ricollocazione, alla realizzazione ovvero all'esercizio» e le parole: «ed entrata» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dell'entrata»;

c) al comma 14-*bis*, dopo le parole: «si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle aventi a oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 1, sebbene rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria,»;

d) dopo il comma 14-*bis* è inserito il seguente:

«14-*ter*. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti di cui al comma 1 alla rete nazionale sono mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti medesime.».

4. All'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 3.2.1 è inserito il seguente:

«3.2.1-*bis*. Opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione;». **IN CORSO VERIFICHE**

CAPO III
(Disposizioni finali)

ART. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli ... pari a euro per ..., si provvede....

ART. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,